

PROPOSTA DI AVVIO DELLA RIFORMA UNIVERSITARIA

BOZZA

(novembre 1976)

Avvertenza- Questa bozza di proposta è stata preparata dal gruppo di lavoro costituito presso la Consulta del PCI per la scuola. La precedente redazione, presentata al Convegno tenuto alla fine di marzo al Teatro delle Arti, è stata rivista tenendo conto dei risultati dell'ampia discussione che su di essa si è svolta, nelle Università e nel Paese, nel corso di questi mesi.

TITOLO I
(Norme generali)

Art. 1 (Compiti e finalità dell'Università)

L'Università ha il compito di promuovere la ricerca scientifica e l'istruzione superiore e di concorrere allo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese, preparando alle professioni che richiedono un'elevata qualificazione culturale, scientifica e tecnica e sviluppando iniziative di aggiornamento, riqualificazione, perfezionamento.

Lo sviluppo dell'Università deve essere programmato, nei modi indicati dal successivo art. 14, in rapporto agli obiettivi della programmazione economica e sociale e alle esigenze di progresso civile e culturale del Paese. Tale programma, nel regolare l'adeguamento delle strutture universitarie, le modalità di ingresso e di frequenza e la distribuzione degli studenti fra i diversi indirizzi di studio, dovrà assicurare la piena attuazione del disposto costituzionale circa il diritto allo studio.

Nello svolgimento della sua attività e per il perseguimento dei suoi compiti l'Università può organizzare programmi comuni con altri centri di ricerca scientifica e di attività culturale e collabora con le Regioni, con gli Enti locali, con la scuola, con la Pubblica Amministrazione, con le organizzazioni delle forze produttive e sociali.

Le università godono di autonomia didattica, di ricerca, amministrativa e di gestione finanziaria, secondo i principi ed entro i limiti fissati dalla legge.

Art. 2-(Diritti e doveri dei docenti, degli studenti, del personale non docente).

Ogni Università organizza il suo funzionamento in modo che siano pienamente garantite la libertà di insegnamento e di ricerca, le libertà politiche e sindacali dei docenti, degli studenti, del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario, l'eguaglianza dei diritti di quanti operano al suo interno.

L'impegno nell'Università dei docenti, degli studenti, del personale non docente comporta di norma un lavoro a pieno tempo. L'impegno a pieno tempo dei docenti, con le conseguenti incompatibilità, è regolato dai successivi art. 24 e 25. La partecipazione degli studenti all'attività universitaria è regolata dall'art. 27, con le particolari disposizioni previste per i lavoratori studenti.

Art. 3 (Titoli di studio)

La legge definisce i titoli di diploma e di laurea che le Università sono autorizzate a rilasciare e la durata del corso di studi necessario al loro conseguimento. Conformemente alle proposte formulate dal Consiglio nazionale universitario, di cui al successivo art. 14, il ministro della Pubblica Istruzione indica con propri decreti le articolazioni dei piani di studi afferenti a ciascun titolo e le conseguenti scelte dei dipartimenti che ne garantiscono l'attuazione.

Art. 4- (Istituzione di nuove Università o nuovi corsi di laurea)

Le nuove Università o nuovi corsi di laurea anche presso Università già esistenti, nonché, fino alla loro estinzione, nuova facoltà, possono essere istituiti solo per legge nel quadro del programma di cui al successivo art. 14. Analogamente possono essere riconosciuti solo per legge università, corsi di laurea, facoltà non statali.

Quando sia stata decisa con legge l'istituzione di una nuova Università, ad essa si provvede mediante un comitato ordinatore formato da sette docenti designati dal Consiglio nazionale universitario, da 3 rappresentanti della Regione, 3 del Comune, 1 della Provincia interessati, e da un rappresentante designato dal Ministro della Pubblica Istruzione. Il Comitato ordinatore assolve, nella fase iniziale e comunque non oltre l'avvio del secondo anno di svolgimento dell'attività accademica, anche le funzioni del Consiglio di Ateneo.

All'istituzione di nuove Facoltà e, successivamente, di nuovi dipartimenti si provvede mediante un Comitato tecnico-scientifico formato da 3 docenti eletti dai docenti di tutte le facoltà o i dipartimenti dello stesso tipo.

Art. 5- (Università non statali)

Gli statuti delle Università non statali che rilasciano titoli di studio legalmente riconosciuti saranno modificati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in modo da adeguare le strutture, gli ordinamenti e lo stato giuridico dei docenti ai principi fissati nella presente legge. In assenza di tale revisione, all'Università non statale è revocata la facoltà di rilasciare titoli di studio legalmente riconosciuti.

Art. 6- (Organizzazione dell'anno accademico).

L'anno accademico ha inizio il primo novembre e termina il trenta ottobre. L'attività didattica ha inizio entro la prima settimana di novembre e termina non prima dell'ultima settimana di maggio.

Nei mesi di giugno-luglio e di ottobre si svolgeranno i due appelli di esami di profitto e di esami di laurea. Il post-appello di esami di laurea del mese di febbraio è abrogato. I Consigli di Ateneo possono autorizzare in ogni università l'organizzazione di appelli mensili di esami di profitto.

TITOLO II

(Istituzione e organi dei dipartimenti)

Art. 7- (Istituzioni dei dipartimenti).

A partire dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge è avviata in tutte le Università la ristrutturazione per dipartimenti dell'organizzazione dell'attività didattica e scientifica.

Il dipartimento ha compiti scientifici, didattici e di formazione professionale: può inoltre assumere, con le modalità previste dall'art.26, compiti attinenti attività professionali, progetti, ricerche e consulenze.

Ogni dipartimento organizza un settore di insegnamenti e di ricerca o più settori aventi finalità o caratteristiche comuni; può comprendere, oltre alle discipline del settore o dei settori interessati, anche discipline con esse convergenti o complementari: si costituisce anche riunendo insegnamenti in precedenza istituiti presso diverse Facoltà.

Con la costituzione dei dipartimenti sono soppressi gli istituti e sono abolite le norme attualmente in vigore per quel che riguarda la distribuzione degli insegnamenti sotto forma di cattedre personalmente attribuite a singoli docenti. Sono altresì abolite le Facoltà, salvo che per le funzioni ad esse attribuite, in fase transitoria, dal successivo art.9. È assegnato al dipartimento il personale docente e non docente oggi assegnato agli istituti o agli insegnamenti che confluiscono nel dipartimento stesso.

Il dipartimento elabora i piani annuali e pluriennali di ricerca scientifica e di attività didattica da svolgersi nel suo ambito e ne assicura lo svolgimento; distribuisce annualmente fra il corpo docente, di intesa con il docente interessato al fine di assicurare il miglior utilizzo delle specifiche competenze e ferme restando le garanzie di cui al successivo art.8, i compiti di insegnamento e coordina l'attività di ricerca; formula le proposte per l'adeguamento dell'organico del corpo docente e provvede a coprire mediante procedure di trasferimento o di concorso i posti di ruolo residui vacanti e i nuovi posti di ruolo ad esso assegnati; decide circa l'impiego dei mezzi, degli strumenti, delle attrezzature di cui dispone e amministra autonomamente i fondi ad esso attribuiti nel quadro del bilancio dell'Università; ripartisce fra il personale amministrativo, tecnico, operario ed ausiliario i compiti ad esso assegnati, nell'ambito dei programmi stabiliti e nel rispetto delle qualifiche professionali di ciascun lavoratore, e propone entro il 30 giugno di ogni anno al Consiglio di amministrazione dell'università le modifiche di organico del personale non docente, tenuto conto della frequenza media degli studenti nel triennio precedente e dei programmi didattici e di ricerca. I locali e le attrezzature di cui il dipartimento dispone sono comuni ai vari insegnamenti.

Il dipartimento svolge la propria attività didattica e scientifica anche mediante programmi comuni con altri dipartimenti. Il Consiglio di Ateneo, d'intesa con il dipartimento o con i dipartimenti interessati, promuove programmi finalizzati ad obiettivi di sviluppo economico, sociale, civile e culturale del territorio.

Per l'organizzazione e la disciplina dei piani di studio relativi al conseguimento dei titoli di laurea e per il coordi-

namento dell'attività didattica attinente a ciascun corso di laurea sono costituiti consigli interdipartimentali nei modi previsti dal successivo art.9.

Art.8-(Libertà di ricerca e di insegnamento nel dipartimento).

Il dipartimento, nel favorire il massimo di collegialità nell'organizzazione dell'attività didattica e scientifica, assicura a ciascun docente, nello svolgimento delle sue funzioni, la libertà di studio, di ricerca, di insegnamento, di metodologia, di didattica e la possibilità di disporre dei mezzi e dei servizi necessari per lo svolgimento della sua attività. Il docente, assolti i compiti didattici assegnategli dal dipartimento, può tener corsi liberi non compresi nei piani di studio.

Il docente, qualora ritenga che le decisioni del Consiglio di dipartimento in merito a una sua richiesta di finanziamento dei programmi di ricerca ne limitino gravemente la libertà e la possibilità di attuazione, può chiedere, con domanda motivata, la disponibilità, al solo scopo di spesa per la propria attività di ricerca, di una percentuale dello stanziamento ordinario per la ricerca iscritto in bilancio, percentuale definita ogni tre anni dal Consiglio di Dipartimento.

Il docente, ove ritenga la sua presenza nel dipartimento non compatibile con lo svolgimento della propria attività scientifica, può chiedere di essere assegnato ad altro dipartimento ove sia disponibile un posto di ruolo, purché il proprio campo di studi abbia riferimento con le discipline comprese nel dipartimento di destinazione. Il passaggio è disposto con decreto del Rettore previo parere favorevole del dipartimento nel quale il docente chiede di essere assegnato.

Art.9-(Fase di costituzione e di sperimentazione dei dipartimenti).

Alla prima costituzione dei dipartimenti si procede, nel corso del primo anno accademico successivo all'istituzione del nuovo Consiglio nazionale universitario di cui all'art.13, sulla base di uno schema orientativo che tale Consiglio dovrà elaborare entro 6 mesi dalla sua istituzione anche tenendo conto di eventuali proposte formulate dai Consigli di Facoltà nella loro composizione più ampia. In base a tale schema orientativo, che dovrà consentire un'ampia sperimentazione, il piano di istituzione dei dipartimenti verrà predisposto, per ciascuna Università, da una Conferenza di Ateneo presieduta dal Rettore e composta da 5 membri eletti da ciascun Consiglio di Facoltà nella sua composizione più ampia e dai membri del Consiglio di Amministrazione integrati da 5 rappresentanti eletti dal personale non docente. Tale Conferenza, sentite le Facoltà, promuove, prima di deliberare, un'ampia consultazione preliminare nell'Ateneo.

Tenendo conto dei risultati conseguiti dalla sperimentazione compiuta nelle varie Università, entro i due anni successivi il Consiglio nazionale universitario, di cui al successivo

art.13, formularà al governo - per la presentazione di un disegno di legge al Parlamento- proposte per il definitivo assetto dei dipartimenti e per l'istituzione di Consigli interdipartimentali composti da rappresentanze dei docenti e degli studenti, ai quali sarà attribuita la competenza dell'organizzazione e della disciplina dei piani di studio per i diversi corsi di laurea. Sino all'istituzione di tali Consigli continueranno a funzionare, limitatamente a tale competenza, i Consigli di facoltà nella composizione modificata prevista dal successivo articolo 18.

Art.10- (Il Consiglio di Dipartimento).

Sono organi del Dipartimento

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta;
- c) il Direttore.

Il Consiglio è formato da tutto il personale docente quale risulterà dall'inquadramento di cui al successivo art.29, dai contrattisti, dai tecnici e da rappresentanze degli studenti e del personale amministrativo, ausiliario e operaio, pari, rispettivamente, al 20 per cento e al 10 per cento del numero dei docenti, dei contrattisti e dei tecnici. Tali rappresentanze sono eletta ogni due anni.

Il Consiglio:

- a) elegge, a collegio elettorale unico e con voto limitato, nella composizione prevista dal primo comma del successivo articolo, la giunta di dipartimento;
- b) approva i bilanci annuali, consuntivi e di gestione, predisposti dalla giunta e può, a maggioranza dei suoi componenti, respingere una delibera invitando la giunta stessa a rideliberare;
- c) discute, su proposta della Giunta, la destinazione e la copertura dei posti di docente di ruolo resisi vacanti e dei nuovi posti di ruolo assegnati al Dipartimento: in tal caso il voto deliberativo sarà riservato ai docenti di ruolo;
- d) programma e coordina, garantendo la libertà di insegnamento e di ricerca nelle forme previste dall'art.9, l'attività didattica, scientifica e di formazione professionale svolta dal Dipartimento e distribuisce fra i docenti, su proposta della Giunta, i compiti relativi. Sulla distribuzione dei compiti la decisione spetta ai soli docenti;
- e) determina i programmi e i criteri generali per:
 - 1) l'impiego delle strutture e dei mezzi tecnici a disposizione del dipartimento;
 - 2) le richieste di finanziamento per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche e per il potenziamento dell'attività di ricerca e d'insegnamento;
 - 3) l'utilizzazione dei fondi finanziari a disposizione del dipartimento;
 - 4) la definizione e l'assunzione di impegni con committenti esterni, secondo quanto precisato dal successivo art.26;

- 5) la promozione della qualificazione professionale di tutto il personale del dipartimento;
- 6) lo svolgimento di attività di aggiornamento e perfezionamento.

Sono inoltre trasferite al Consiglio di dipartimento tutte le altre competenze della Facoltà, salvo quelle attribuite nel secondo comma dell'art.9 alle Facoltà o ai Consigli interdipartimentali.

Il Consiglio è presieduto dal direttore. Esso si riunisce ogni anno per l'approvazione dei bilanci e periodicamente per lo svolgimento delle altre funzioni ad esso attribuite. Può essere convocato in seduta straordinaria dal direttore oppure su richiesta della giunta o di un terzo dei componenti. La riunione del Consiglio è valida quando è presente la metà più uno dei componenti.

Art.11-(La Giunta di Dipartimento)

La Giunta è composta da 9 o 11 membri, di cui 5 o 6 eletti fra i docenti di ruolo del dipartimento, 2 fra gli studenti, 1 fra i contrattisti; 1 o 2 fra i non docenti. La Giunta elegge al suo interno, scegliendolo fra i docenti, il direttore di Dipartimento. Ai lavori della Giunta partecipa, con voto consultivo, il responsabile dei servizi amministrativi del Dipartimento. A parità di voti nella Giunta, prevale il voto del direttore di Dipartimento. La Giunta dura in carica due anni.

La Giunta cura l'attuazione delle decisioni del Consiglio di dipartimento o, secondo i programmi e i criteri generali da esso stabiliti, svolge le funzioni indicate al punto c) del terzo comma del precedente articolo. Inoltre elabora le proposte da sottoporre al Consiglio e predispone annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredandoli con una relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo.

Per formulare le proposte sulla distribuzione dei compiti didattici e sul coordinamento dell'attività di ricerca, la Giunta può avvalersi di apposite commissioni formate da membri del Consiglio di Dipartimento, commissioni la cui composizione è proposta dalla Giunta e approvata dal Consiglio.

La Giunta è presieduta dal Direttore. E' convocata dal Direttore oppure su richiesta di 3 dei suoi membri. Le sue riunioni sono valide quando sia presente almeno la metà dei membri.

Art.12-(Istruzione dello studente al corso di laurea e sua attività nel dipartimento).

Lo studente si iscrive al corso di laurea presso il Consiglio interdipartimentale cui tale corso fa capo. Il Consiglio interdipartimentale, in base alle formulazioni generali fornite dal Consiglio nazionale, Universitario, indica i piani di

studio fra i quali lo studente può scegliere per il conseguimento del titolo di laurea e, in rapporto a tale scelta, i dipartimenti presso i quali egli deve svolgere il suo corso di studio.

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di dipartimento, lo studente può iscriversi alle liste elettorali di uno solo, a sua scelta, fra i dipartimenti previsti nel suo piano di studio.

TITOLO III

Istituzione del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali universitari e sviluppo della democrazia nell'Università.

Art. 13-(Istituzione del Consiglio nazionale Universitario)

E' istituito il Consiglio nazionale universitario che è presieduto dal ministro della Pubblica Istruzione ed è così composto:

- a) 64 membri in rappresentanza delle Università, di cui 40 docenti, 10 studenti, 5 contrattisti, 9 non docenti;
- b) un rappresentante designato da ciascuna Regione e dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
- c) 9 rappresentanti del mondo della produzione e del lavoro di cui 6 designati dalla Federazione unitaria delle Confederazioni sindacali dei lavoratori e 3 designati dalla associazione degli imprenditori;
- d) 3 rappresentanti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Le elezioni dei rappresentanti delle varie componenti universitarie avvengono per liste e con il metodo proporzionale. I rappresentanti degli studenti sono eletti dai rappresentanti studenteschi nei Consigli di Ateneo e, prima dell'istituzione di tali Consigli, dai rappresentanti studenteschi nei Consigli di amministrazione delle Università e delle Opere universitarie. I membri del Consiglio nazionale universitario durano in carica quattro anni, tranne i rappresentanti degli studenti e dei contrattisti che si rinnovano ogni due anni; tutti i membri sono immediatamente rieleggibili solo per una volta.

Il Consiglio nazionale universitario è eletto, per la prima volta, entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge. Nella prima elezione i 40 rappresentanti dei docenti sono eletti per metà dai professori di ruolo e per metà dagli incaricati e dagli assistenti; i 6 rappresentanti dei contrattisti sono eletti congiuntamente da contrattisti e assegnisti.

Alle riunioni del Consiglio nazionale universitario partecipa, con voto consultivo, il direttore generale per l'istruzione universitaria del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il Consiglio può articolare i suoi lavori in commissioni

e, per l'esame di materie che richiedono particolari competenze disciplinari, costituisce commissioni consultive con membri designati anche esterni al Consiglio stesso.

Coll'istituzione del Consiglio nazionale universitario è soppressa la prima sezione di Consiglio superiore della Pubblica Istruzione.

Il Consiglio nazionale universitario è presieduto dal ministro della Pubblica Istruzione ed elegge al suo interno un vicepresidente. Nel suo seno è costituita una Giunta composta dal vicepresidente e da 14 membri, di cui la metà docenti, eletti dal Consiglio stesso. La Giunta istruisce i lavori del Consiglio, dà attuazione alle decisioni da esso prese e si pronuncia sulle questioni ad essa deferite dalle leggi sull'istruzione superiore. Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno nove componenti.

Per i procedimenti disciplinari a carico dei docenti universitari è costituita una Corte di disciplina composta dal vicepresidente e da 6 membri eletti dal Consiglio nazionale universitario fra i docenti che fanno parte del Consiglio. Per la validità delle decisioni della Corte di disciplina si richiede la presenza di almeno quattro componenti, oltre il vicepresidente del Consiglio. Davanti alla Corte intervengono, come relatore per l'amministrazione, un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione.

Nelle votazioni per l'elezione della Giunta e della Corte di disciplina, ciascun componente del Consiglio può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei membri da eleggere.

Il Consiglio nazionale universitario informa sui lavori, entro 15 giorni da ogni seduta, le Commissioni Pubblica Istruzione del Senato e della Camera.

Art. 14--(Funzioni del Consiglio nazionale universitario)

Il Consiglio nazionale universitario oltre alle funzioni sin qui esercitate dalla prima sezione del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, ha il compito di elaborare programmi e formulare proposte:

a) per il definitivo assetto dei dipartimenti, per l'istruzione dei Consigli interdipartimentali di cui al precedente art. 9 e il conseguente definitivo superamento delle Facoltà;

b) per la determinazione dei fondamenti dei piani di studio relativi ai corsi di diploma e di laurea e dei dipartimenti che devono concorrere allo svolgimento di tali piani di studio, nonché per la revisione degli attuali titoli di studio e l'istituzione di nuovi titoli;

c) per la determinazione delle modalità di accesso all'Università, anche in relazione alla riforma della scuola media superiore, e per la programmazione della distribuzione degli studenti fra i diversi indirizzi di studio, tenuto con-

to dei prevedibili fabbisogni di personale qualificato e in rapporto agli obiettivi di sviluppo produttivo, sociale e culturale del Paese;

l) per la programmazione dello sviluppo universitario e dell'istituzione di nuove Università, in modo da realizzare una distribuzione equilibrata delle strutture universitarie, anche individuando bacini di utenza regionali, infraregionali e interregionali;

e) per la programmazione dello sviluppo del personale docente e non docente e la sua distribuzione fra le Università e i dipartimenti;

f) per la ripartizione dei fondi per la ricerca scientifica nell'università e per la promozione di organi nazionali di consultazione e programmazione fra i dipartimenti, in rapporto a quanto previsto dai successivi articoli.

L'assetto dei dipartimenti e dei Consigli interdipartimentali, l'istituzione del Consiglio di Ateneo, l'istituzione di nuovi titoli di studio, l'istituzione di nuove Università o corsi di laurea o di diploma, nonché il riconoscimento di Università, corsi di laurea o diplomi non statali, devono essere approvati per legge. Ogni due anni il governo presenta al Parlamento, per l'approvazione, il programma di sviluppo universitario, tenuto conto delle proposte delle Regioni e del Consiglio nazionale universitario.

Art. 15-(Istituzione del Consiglio regionale universitario)

In ciascuna Regione sede di Università è istituito il Consiglio regionale universitario, composto per metà da rappresentanti designati dal Consiglio regionale con modalità da esso definite e comunque in modo da garantire la rappresentanza della minoranza e per metà da rappresentanti delle Università eletti con voto limitato dai membri dei Consigli di amministrazione delle Università e delle Opere Universitarie comprese nella Regione. Dopo l'istituzione dei Consigli di Ateneo i rappresentanti delle Università saranno designati da tali Consigli.

Nella rappresentanza delle Università dovranno essere rispettate le proporzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 13.

Il Consiglio regionale universitario formula proposte alla Regione e alle Università per:

a) il coordinamento, anche mediante programmi finalizzati, fra la politica didattica e scientifica delle Università e gli obiettivi di sviluppo civile, culturale, economico e sociale della Regione stabiliti nella programmazione regionale;

b) la costituzione di strutture miste consortili coinvolgenti, con l'Università e la Regione, gli istituti scientifici e di ricerca esistenti in ambito regionale, per lo sviluppo di attività di ricerca, promozionali o di consulenza tecnica di pubblico interesse relative al territorio e finalizzate al suo sviluppo;

c) lo sviluppo di una politica del diritto allo studio che sia imperniata principalmente sul potenziamento delle strut

ture e dei servizi e che preveda l'utilizzo di tali strumenti anche per incentivare o disincentivare l'accesso ai vari corsi di laurea in relazione agli obiettivi di cui alla lettera a;

d) l'uso delle attrezzature dell'Università e delle sue strutture e competenze didattiche e scientifiche anche per attività di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione.

Il Consiglio regionale universitario ha inoltre compiti di formulare proposte per la programmazione dello sviluppo universitario.

Art. 16-(Istituzione del Consiglio di Ateneo)

Entro l'anno accademico successivo alla costituzione dei dipartimenti, è istituito in ogni Università il Consiglio di Ateneo, al quale sono trasferite le funzioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato accademico, che si sciolgono all'atto dell'insediamento del Consiglio di Ateneo. Spettano inoltre al Consiglio di Ateneo le funzioni ad esso attribuite nella presente legge.

Il Consiglio di Ateneo è composta da: 16 membri eletti dai docenti; 5 dagli studenti; 3 dai contrattisti; 3 dal personale non docente; 3 designati dalla Regione; 3 dal Comune ove ha sede l'Università; 1 dal Consiglio nazionale delle Ricerche e successivamente dall'istituendo Consiglio superiore della Scienza e della Tecnologia; 3 membri nominati dal ministro della Pubblica Istruzione; su proposta del CNEL, due dei quali appartenenti alla categoria dei lavoratori e 1 a quella degli imprenditori. La rappresentanza della Regione e del Comune deve essere comprensiva della minoranza. L'elezione dei membri universitari avviene per liste e col metodo proporzionale.

I membri del Consiglio di Ateneo durano in carica tre anni, tranne i rappresentanti degli studenti che sono rinnovati ogni biennio. Nessun membro, elettivo o designato, può far parte del Consiglio di Ateneo per più di due volte consecutive.

Le elezioni per la costituzione del Consiglio di Ateneo sono indette dal Rettore, che ne fissa la data entro un periodo determinato con suo decreto, per tutte le Università, dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Il Consiglio di Ateneo si avvale, come organo consultivo, del Consiglio dei direttori di dipartimento.

Alle riunioni del Consiglio di Ateneo partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo dell'Università.

Art. 17-(Elezione del Rettore di Ateneo)

Fino alla costituzione dei Consigli di Ateneo, il Rettore è eletto, fra i docenti, dal corpo accademico costituito da tutti i membri dei Consigli di Facoltà nella loro composizione più ampia.

Successivamente il Rettore sarà eletto, al suo interno, dal Consiglio di Ateneo, scegliendolo fra i docenti.

Art. 18- (Presenza e diritti degli studenti e dei rappresentanti di altre categorie nei Consigli di Facoltà)

Fino all'istituzione dei dipartimenti e dei Consigli interdipartimentali, le rappresentanze degli studenti elette nei Consigli di Facoltà, stabilite dal D.L. 1 ottobre 1973, n. 580 e dalla legge di conversione 30 novembre 1973, n. 766, in cinque, sette e nove, proporzionalmente al numero di iscritti in corso di laurea, vengono rispettivamente elevate a undici, quindici e ventuno.

Gli eletti in rappresentanza degli studenti, così come gli eletti delle altre categorie di cui al comma 1 dell'art. 9 del D.L. 1 ottobre 1973 n. 580, modificato dalla legge 30 novembre 1973 N. 766, hanno diritto di voto, ferme restando le limitazioni previste dal primo comma dell'art. 9 del D.L. n. 580. I rappresentanti dei contrattisti e dei titolari di assegni di studio vengono elevati a quattro. I rappresentanti degli assistenti e degli incaricati non stabilizzati sono raddoppiati. Sono inoltre eletti nei Consigli di Facoltà 5 rappresentanti del personale non docente.

Una volta effettuata l'inquadramento di cui al successivo art. 29 fanno parte dei Consigli di Facoltà, fino alla loro soppressione, tutti i docenti del primo e del secondo livello oltre ai rappresentanti delle altre categorie.

Art. 19- (Funzionamento nella fase transitoria dei Consigli di Facoltà)

Il Consiglio di Facoltà può costituire al suo interno Giunte con compiti esecutivi e di coordinamento.

Il Consiglio di Facoltà si riunisce sempre nella sua composizione plenaria anche quando sono in discussione materie per le quali sono previste limitazioni del diritto di voto.

TITOLO IV

Sviluppo e qualificazione della ricerca scientifica.

Art. 20- (Finanziamento della ricerca scientifica)

Per lo sviluppo della ricerca scientifica nelle Università è istituito apposito capitolo di spesa nel quale sono iscritte oltre alle somme attualmente indicate nei capitoli di spesa del Ministero della Pubblica Istruzione n. 4103 (attrezzature didattiche e scientifiche) e n. 8551 (applicazione della legge n. 286) che vengono soppressi, le seguenti somme aggiuntive;

lire 30 miliardi per l'anno 1977	:
lire 50 miliardi per l'anno 1978	:
lire 70 miliardi per l'anno 1979.	:

Per gli anni successivi, l'iscrizione delle somme destinate alla ricerca universitaria avverrà sulla base di incrementi annuali fino a raggiungere la percentuale minima del 25% delle somme iscritte nel complesso del bilancio statale per l'attività di ricerca scientifica.

Art. 21- (Attribuzione di fondi per la ricerca alle Università.

Le somme previste nell'articolo precedente, con la riserva indicata nel successivo art. 22, verranno ripartite tra le Università italiane con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, su proposta del Consiglio nazionale universitario, in base a criteri oggettivi che siano basati:

a) sul numero dei docenti e degli studenti e sulla tipologia dei dipartimenti, con particolare riferimento alle scienze sperimentali;

b) sulla necessità di riequilibrare territorialmente le assegnazioni di fondi per la ricerca, in rapporto alla programmazione universitaria e con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle isole, e di potenziare quei settori di ricerca che maggiormente possono contribuire allo sviluppo civile e produttivo del Paese.

Art. 22- (Distribuzione dei fondi di ricerca da parte delle Università)

Le somme assegnate alle singole Università costituiranno un unico fondo per la ricerca assieme ai finanziamenti provenienti da altre fonti e verranno ripartite tra i singoli dipartimenti con delibere del Consiglio di Ateneo, in base ai criteri stabiliti alla lettera a) dell'articolo 21 e ai programmi di ricerca presentati. Fino all'istituzione dei Consigli di Ateneo decideranno i Consigli di Amministrazione.

I dipartimenti dovranno entro il 30 giugno di ogni anno presentare un bilancio scientifico ed economico delle ricerche compiute e di tutti i finanziamenti ottenuti da Enti Pubblici, da convenzioni con Enti privati, da ogni altra fonte, e le richieste per i programmi futuri. Ogni ulteriore finanziamento è sospeso se non è corredato dal documento consuntivo e programmatico annuale, che deve far parte degli atti, di pubblica disponibilità, acquisiti dal Consiglio nazionale universitario.

Al fine di coordinare la loro attività di ricerca, i dipartimenti affini costituiscono organi nazionali di consultazione e programmazione.

Art. 23- (Programmi di ricerca universitaria di interesse nazionale)

Una quota massima del 25% delle somme previste dagli articoli precedenti potrà essere attribuita, su proposta del Consiglio nazionale universitario, a programmi di ricerca di rilevanza nazionale, proposti congiuntamente da dipartimenti di più Università, che si impegnino a coordinare le loro ricerche.

Il Consiglio nazionale universitario, proponendo al Ministro il finanziamento di tali programmi, dovrà preventivamente valutarne la rilevanza scientifica nazionale e le prospettive di realizzazione; e dovrà successivamente garantire anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro, il controllo scientifico sull'attuazione.

Il Ministro trasmetterà al Parlamento copia dei programmi presentanti e delle relazioni del Consiglio nazionale universitario sia in fase di proposta che di controllo sull'attuazione.

TITOLO V

Compiti dei docenti e degli studenti.

Art. 24 (Tempo pieno)

Al docente di ruolo sono affidate tutte le attività didattiche e di ricerca scientifica dei dipartimenti presso i quali sono in servizio e, fatte salve l'autonomia culturale nell'insegnamento e nella ricerca, ad essi incombe l'obbligo di svolgere la loro attività nell'ambito dei programmi di ricerca collegialmente fissati dai dipartimenti anno per anno.

Il Consiglio di dipartimento definisce l'orario complessivo dell'attività del docente a tempo pieno e le ore, distribuite in non meno di 4 giorni settimanali, che ogni docente di ruolo dovrà dedicare all'attività didattica. Il numero complessivo di tali ore non può essere inferiore a dodici.

Il docente di ruolo non può esercitare attività di libero professionista, né essere iscritto ad albi professionali ordinari; non può esercitare attività commerciali o imprenditoriali; non può assumere impieghi e nemmeno svolgere opera di consulenza, al di fuori dei casi previsti dal successivo art. 26, presso privati ed enti pubblici, né rivestire alcuna funzione in società che abbiano fine di lucro; non può svolgere la sua opera presso Università o istituti universitari privati.

Il docente di ruolo che contravvenga alle disposizioni con tenute nel precedente comma viene diffidato dal Consiglio di amministrazione e, trascorsi trenta giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità venga a cessare, decade dal ruolo di docente o di assistente Universitario.

Coloro che all'entrata in vigore della presente legge sono professori di ruolo hanno facoltà di optare, per un periodo non superiore ai 7 anni, per il tempo parziale. In tal caso non potranno essere eletti Rettori, Presidi di facoltà, direttori di dipartimento, membri dei Consigli di Ateneo, dei Consigli regionali e del Consiglio nazionale universitario, né essere commissari di concorso, e decadranno da tali incarichi o responsabilità qualora li ricoprano.

Per i docenti che non opteranno per il pieno tempo sarà previsto, nel decreto delegato di cui al successivo art. 29, un trattamento economico differenziato. In ogni caso l'ingresso o l'appartenenza all'ultimo parametro dell'attuale progressione retributiva dei professori universitari di ruolo comporta l'adempimento dell'impegno di pieno tempo.

Art. 25-(Incompatibilità politiche)

I docenti di ruolo che siano chiamati a far parte del Governo nazionale o siano membri del Parlamento, della Corte Costituzionale, del Consiglio superiore della Magistratura,

o del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, o che rivestano la carica di presidenti di Assemblea o Consiglio regionale o di Presidente o membro di Governo o Giunta Regionale, di Presidente di amministrazione provinciale, di sindaco di capoluogo di provincia o di città con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di Presidente o Consigliere delegato di istituti pubblici assicurativi, bancari, assistenziali e previdenziali e di ogni altra impresa pubblica, o a preminente partecipazione pubblica, a carattere nazionale, o regionale, sono collocati in aspettativa. Il periodo di aspettativa viene considerato ai fini della progressione economica della carriera e del trattamento di quiscenza.

I docenti di ruolo che si trovano nelle condizioni previste dal comma precedente possono svolgere attività scientifica nei dipartimenti, senza ricevere retribuzione dal Ministero della Pubblica Istruzione salvo conguaglio perequativo fra lo stipendio e le indennità percepite; essi non possono ricoprire incarichi direttivi nei dipartimenti, nelle Facoltà e nell'Ateneo, non possono essere eletti a far parte del Consiglio nazionale universitario nè essere commissari di concorso.

Art. 26- (Convenzioni e contratti stipulati dai Dipartimenti)

Il Consiglio di dipartimento, nell'ambito della propria attività di ricerca e in relazione ai suoi programmi didattici o per ragioni di rilevante interesse pubblico, può assumere compiti attinenti attività professionali, progetti, ricerche e consulenze.

Per tali attività il Consiglio di dipartimento stipula apposite convenzioni e contratti e definisce in ogni caso la relativa regolamentazione.

Per l'esercizio di tali attività il docente che è in possesso dei requisiti per l'immissione in un albo professionale è iscritto, a domanda, in un elenco speciale allegato all'albo medesimo, determinato con regolamento di esecuzione della presente disposizione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I proventi di questa attività, detratte le spese, vengono devoluti per metà al Dipartimento, e per metà all'Università, che li ripartisce tra i dipartimenti per potenziare la attività didattica e di ricerca a integrazione dei finanziamenti dello Stato.

Art. 27- (Frequenza agli studi)

Il dipartimento, d'intesa con i Consigli di Facoltà e successivamente con i Consigli interdipartimentali di cui al precedente art. 7, stabilisce le modalità per assicurare la frequenza degli studenti all'attività didattica e scientifica (lezioni, seminari, esercitazioni, attività di ricerca previste nel piano di studi) e per creare le condizioni di adempimento di tali doveri.

Per gli studenti che non hanno possibilità di frequenza, perchè lavorano, le Università organizzano corsi speciali

anche in orario serale.

Vengono inoltre promossi programmi di insegnamento e di ricerca particolarmente rivolti ai lavoratori che usufruiscono dei congedi contrattuali per il diritto allo studio.

Le disposizioni previste nel primo comma del presente articolo entreranno in vigore a partire dall'anno accademico successivo alla costituzione dei Dipartimenti.

Art. 28- (Diritto allo studio)

Sono trasferite alle Regioni le competenze e le funzioni amministrative attualmente esercitate dagli organi centrali dello Stato in materia di diritto allo studio per l'Università.

Le Opere Universitarie sono soppresse. Le Regioni provvederanno, con proprie leggi, a delegare ai Comuni sedi di Università, o a consorzi di comuni, la gestione dei servizi per il diritto allo studio e a trasferire ad essi i beni, il personale e le strutture delle disciolte Opere Universitarie.

I consigli regionali, sulla base delle ripartizioni nazionali fra le regioni del fondo disponibile, stabilita dal Ministero della Pubblica Istruzione su parere del CNU, determinano con loro norme, su proposta dei Consigli regionali universitari, criteri di assegnazione dell'assegno, delle strutture e dei servizi per il diritto allo studio.

Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti criteri:

- a) attuare una progressiva conversione delle forme monetarie di assistenza (assegno di studio, borse, ecc.) in erogazione di servizi individuali e collettivi che assicurino la frequenza agli studi e che siano fruiti sulla base di un effettivo svolgimento dell'attività universitaria;
- b) assicurare la priorità di godimento di detti servizi ai giovani di famiglie operaie e contadine, ovvero in condizioni economiche disagiate;
- c) graduare il prezzo dei servizi in maniera progressiva secondo fasce di reddito e criteri di provenienza sociale;
- d) riferire l'organizzazione e la fruizione dei servizi a linee di programmazione dello sviluppo universitario, in maniera da favorire la distribuzione della popolazione studentesca in settori disciplinari più rispondenti alle esigenze generali del Paese ed in sedi o aree geografiche non congestionate.

Durante la fase transitoria nel riparto delle somme disponibili la quota da destinarsi ai programmi biennali di cui al secondo comma dell'art. 7 del D.L. 580 è elevabile sino al 60% e non può essere inferiore al 40%.

TITOLO VI

Norme generali riguardanti il personale docente e non docente e i contrattisti.

Art. 29- (Stato giuridico dei docenti e dei non docenti)

Il governo è delegato a emanare entro sei mesi un unico provvedimento concernente lo stato giuridico e il trattamento

economico del personale docente e non docente, che dovrà essere inquadrato in livelli funzionali, con eliminazione degli attuali rapporti di lavoro precario, riconoscimento delle funzioni svolte e dell'anzianità maturata in servizio.

In particolare il provvedimento dovrà prevedere:

1) l'inquadramento dei docenti in un'unica funzione articolata in due livelli di progressione retributiva con determinazione di un trattamento economico inferiore e differenziato per gli attuali docenti di ruolo che non opteranno per il pieno tempo;

2) i criteri e le modalità per l'inquadramento del livello superiore degli attuali professori ordinari e straordinari e in quello inferiore degli incaricati stabilizzati e degli assistenti del ruolo ad esaurimento;

3) la disciplina dei concorsi per l'accesso al primo e al secondo livello dei docenti, che dovrà in ogni caso prevedere commissioni giudicatrici nazionali costituite su basi elettive;

4) programmazione quinquennale dello sviluppo del corpo docente, in modo da raggiungere nel quinquennio un rapporto equilibrato fra docenti e studenti e rispondere alle esigenze di sviluppo dell'insegnamento e della ricerca nei diversi settori. Nell'inquadramento nei ruoli dei vincitori di concorso verrà assicurato adeguato riconoscimento del servizio svolto da coloro che precedentemente all'entrata in vigore della presente legge hanno svolto nell'Università attività didattica e scientifica come incaricati di insegnamento, tecnici laureati o comunque con un rapporto di lavoro precario. Saranno altresì determinate forme di incentivazione dei trasferimenti del personale docente al fine di equilibrare la distribuzione fra le Università e fra i dipartimenti;

5) l'abolizione degli incarichi di insegnamento, tranne possibilità di conferma anno per anno e per non oltre sette anni per gli attuali incaricati non stabilizzati che non siano professori di ruolo o assistenti. Compiti di insegnamento a tempo limitato, per un termine massimo di tre anni, potranno essere attribuiti dal Dipartimento a cittadini italiani, che abbiano altro rapporto di lavoro con lo Stato e con Enti pubblici o privati, o a studiosi stranieri, per un numero superiore al 5 per cento dell'organico complessivo di docenti assegnato al Dipartimento;

6) la determinazione dei tempi e delle modalità per la progressione delle carriere e dell'età per il pensionamento;

7) la determinazione di criteri per l'attribuzione di congedi per l'attività di insegnamento e di ricerca presso Università o istituti di ricerca italiani o stranieri;

8) l'inquadramento del personale non docente in livelli funzionali, con revisione delle tabelle retributive, definizione dell'orario di servizio, determinazione dei tempi e delle modalità per la progressione delle carriere e dell'età di pensionamento;

9) la determinazione delle modalità di qualificazione del personale non docente, al fine di assicurare la massima responsabilizzazione, la modalità e la flessibilità in rapporto

alle esigenze dell'amministrazione, la possibilità di passaggio al livello immediatamente superiore attraverso aliquote di posti a concorso riservato, purchè in possesso del titolo di studio o del titolo professionale richiesti e la frequenza di appositi corsi:

Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge sono soppressi i concorsi per assistente non ancora banditi ed è vietato il conferimento di nuovi incarichi di insegnamento, fatta eccezione per la conferma di coloro che siano già incaricati. I concorsi per posti di professori di ruolo previsti dall'art.1 del decreto legge 580 che ancora non siano stati banditi non si effettuano e i relativi posti sono cnglobati con quelli da mettere a concorso secondo il punto 4 del precedente comma.

Le norme delegate di cui al primo comma saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro del Tesoro, udito il parere di una commissione composta da 10 senatori e 10 deputati in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei gruppi stessi, integrati da 12 rappresentanti dei sindacati che organizzano il personale docente e non docente delle Università, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

Art.30- (Contratti con giovani laureati)

Con altro decreto delegato, da emanarsi entro sei mesi sentito il parere della commissione di cui all'ultimo comma del precedente articolo, saranno definiti il numero e le modalità dei concorsi per giovani laureati da bandirsi annualmente per il conferimento di contratti di addestramento nella attività didattica e di ricerca scientifica. I compiti dei contrattisti saranno precisati sulla base di quanto stabilito dal successivo art.31.

Al di fuori di tali contratti sarà vietato ogni tipo di rapporto precario dei giovani laureati con le Università e con il Ministero della Pubblica Istruzione e saranno pertanto abrogate le norme previste negli artt.5 e 6 del decreto legge 1 ottobre 1973 n.580 o in precedenti provvedimenti.

Nel decreto delegato di cui al primo comma saranno altresì previsti criteri e modalità per la proroga dei contratti in corso sino all'effettuazione dei primi due concorsi al primo livello di docente di ruolo.

Art.31- (Compiti del contrattista).

I titolari dei contratti di cui al primo comma del precedente articolo saranno tenuti a compiti di addestramento nell'attività didattica e di ricerca scientifica secondo programmi definiti dai Dipartimenti e controllati dai Dipartimenti stessi.

I titolari di contratto saranno altresì tenuti, in attuazione dei programmi di cui al comma precedente, a frequentare i corsi e i seminari per loro organizzati dal Dipartimento e a sottoporre, alla fine del primo e del secondo biennio, ai professori designati dai Dipartimenti i risultati delle loro ricerche.

Qualora, alla fine del secondo biennio, i titolari di contratto ottengano un secondo giudizio favorevole, conseguono un attestato di qualificazione che costituisce titolo ai fini dei concorsi universitari. Esso inoltre costituisce titolo valutabile nei concorsi indetti dagli enti pubblici di ricerca, dalle pubbliche amministrazioni comprese quelle autonome e dagli enti pubblici anche non territoriali e costituisce abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria nelle classi disciplinari corrispondenti al settore di ricerca cui si riferisce il contratto.

Un giudizio sfavorevole, alla fine del primo biennio implica la cessazione della titolarità del contratto: un giudizio sfavorevole alla fine del secondo biennio implica il non conseguimento del titolo.

Il contrattista che abbia conseguito l'attestato finale può su giudizio del Consiglio di dipartimento, ottenere la proroga del contratto per altri due anni.